
Sopravvenuta dichiarazione di fallimento ed opposizione a decreto ingiuntivo

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento e l'improcedibilità dell'accertamento del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la inopponibilità del decreto opposto ancorché il decreto medesimo sia stato munito della clausola di provvisoria esecutività.

Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 4.3.2019

...omissis...

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo");

- ai sensi dell'art. 118, 1 comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la "motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Su ricorso depositato dal sig.sssssssss di Torino, con decreto n. 11806/2015, datato 2.12.2015, depositato in data 3.12.2015, ha ingiunto alla società A. 91 Società Cooperativa edilizia a R.L. di pagare alla ricorrente la somma di Euro 24.788,85, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente. Il ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto evidenziando, in particolare:

- che il sig. A. è stato socio della Cooperativa A. 91 dall'anno 2007 sino al suo recesso avvenuto in data 27.2.2012;

- che la società è una cooperativa a priorità mutualistica senza scopo di lucro che con finanziamenti pubblici ha costruito n.6 di alloggi da assegnare in godimento ai soci;
- che con verbale di assegnazione dell'8.4.2008 (doc. 2 fase monitoria) la società ha assegnato gli alloggi con patto di futura vendita;
- che al sig. sssssssssss rispetto a quanto suddetto, veniva assegnato un appartamento;
- che la Cooperativa ha stipulato con il sig. sssssssssssssss un regolare contratto di locazione;
- che il sig. sssssss. ha corrisposto alla Cooperativa la somma di Euro 19.698,83 quale quota in capo al socio assegnatario per l'acquisto del terreno su cui è stato realizzato il fabbricato comprensiva della quota di iscrizione alla cooperativa (doc. 5 fascicolo monitorio);
- che il sig. A. ha versato altresì la somma di Euro 3.400,00 a titolo di anticipo per spese extracapitolato, per migliorie strutturali (doc. 6 fascicolo monitorio);
- che il sig. A. ha corrisposto anche la somma di Euro 1.350,00 a titolo di anticipazione per l'allacciamento dei servizi primari (doc. 7 fascicolo monitorio);
- che il sig. A., dopo aver chiesto le proprie dimissioni dalla qualità di socio, in data 27.2.2012 ha chiesto la restituzione delle somme versate;
- che avrebbe dovuto ricevere, entro il 31.12.2013 tutte le somme sopra indicate;
- che in data 4.5.2012 il sig. A. ha restituito alla Cooperativa l'alloggio assegnatogli (doc. 8 fascicolo monitorio);
- che in data 12.7.2013 il sig. A. ha invitato la Cooperativa, con lettera ordinaria, alla restituzione di quanto versato in anticipazione per l'assegnazione dell'alloggio (doc. 9 fascicolo monitorio);
- che la Cooperativa ha risposto con missiva del 19.7.2013 a firma del Presidente pro tempore sig. P.L., assicurando che tale restituzione sarebbe avvenuta entro il 31.12.2013 (doc. 10 fascicolo monitorio);
- che nonostante i numerosi solleciti la cooperativa non ha corrisposto la somma dovuta al sig. sssssss che ammonta a Euro 24.788,85 per capitale ed interessi.

1.3. Con atto di citazione datato 8.2.2016, la società A. 91 Società Cooperativa edilizia a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio il ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.5. In data 27.09.2016 si è costituita telematicamente la A. 91 Società Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, Dott. Rssssssssssssssss atto e documentando che, con decreto n.

105/2016, emesso in data 03/03/2016 e successivamente notificato, il Ministro dello Sviluppo Economico ha posto in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa attrice in opposizione sssssssssssssssssss

1.6. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; la parte attrice opponente, in subordine, ha chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6 comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.7. Con Ordinanza datata 6.3.2017 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti 15 giorni di tempo per la presentazione della domanda di mediazione delegata, prevista dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010.

1.8. Alla successiva udienza la parte convenuta ha depositato verbale di mediazione negativo e le parti, concordemente, hanno chiesto ed ottenuto i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c.

1.9. All'esito della successiva udienza in data 7.2.2018 il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 12.2.2018, sciogliendo la predetta riserva, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

1.10. All'udienza in data 28.11.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1 comma c.p.c..

3. Sulla domanda di merito proposta dalla parte convenuta opposta al punto 2) delle conclusioni e sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via pregiudiziale.

3.1. Al punto 2) delle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha chiesto di "confermare la legittimità e l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 11806/2015 emesso in data 03/12/2015 per tutti i motivi, in fatto e in diritto esposti e condannare la Cooperativa A. 91, in persona del suo rappresentante legale, Commissario Liquidatore Dott. R.D.M., al pagamento, in favore del sig. A.R., della somma complessiva di Euro 25.474,35 quale vantato credito, legittimo, esigibile e documentato nei confronti della suddetta Società."

Senonché, come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, "l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice fallimentare funzionalmente competente, attesa la sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della Soc. Coopertativa A. 91".

Tale eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e nelle precisazioni che seguono.

3.2. Invero, come si è accennato, con decreto n. 105/2016, emesso in data 03/03/2016 e successivamente notificato, il Ministro dello Sviluppo Economico ha posto in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa attrice in opposizione ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., nominando quale Commissario Liquidatore il Dott. D.M. (cfr. doc. 1 allegato all'atto di costituzione).

3.3. Ora, secondo la giurisprudenza prevalente, la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determina l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione (rectius: della domanda monitoria) (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 08 aprile 2016, n. 6918).

Precisamente, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 09 aprile 2015 n. 7133; Cass. civile, sez. I, 13 agosto 2008, n. 21565; Cass. civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6098); conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 13 agosto 2008, n. 21565); ne discende ancora che in tal caso, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione (Cass. civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6098).

La Cassazione ha anche chiarito che, sempre "nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 01 aprile 2005, n. 6918 in Giust. civ. Mass. 2005).

Dunque, "la sopravvenuta dichiarazione di fallimento e l'improcedibilità dell'accertamento del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la inopponibilità del decreto opposto ancorché il decreto medesimo sia stato munito della clausola di provvisoria esecutività" (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. II, 24 maggio 2012, n. 6117 in Redazione Giuffrè 2012).

La S.C. ha affermato che "nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività; né può trovare applicazione l'art. 653 cod. proc. civ., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 27 maggio 2014 n. 11811 in Giust. civ. Mass. 2014).

Analogamente, si è affermato che "in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore

ingiunto poi fallito, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l. fall., mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'art. 95 stessa legge; sussiste invece l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c. si verificano nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà in bonis" (cfr. in tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 18 maggio 2009, n. 649 in Giurisprudenza locale - Modena 2010).

3.4. Inoltre, deve rilevarsi che l'art. 201 della Legge fallimentare stabilisce quanto segue:

"Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II 51-63 e sezione IV 72-83 bis e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza".

Ne consegue che le succitate pronunce possano essere poste a fondamento anche, come nel caso concreto, nell'ipotesi di "liquidazione coatta amministrativa".

Inoltre, la Cassazione Civile ha evidenziato come, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società, si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio anche nella fase di Cassazione; ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale; sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, si determina una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. III. Sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017).

3.5. Nel caso di specie, inoltre, risulta documentalmente provato quanto segue (cfr. docc. 19, 20 e 27 della parte attrice opponente):

- il sig. A.R. si è insinuato nel passivo della procedura onde vedere riconosciuto il proprio credito affermato, che è il medesimo portato dal decreto ingiuntivo opposto;

- il credito è stato ammesso al passivo e il sig. A.R. ha proposto opposizione allo stato passivo;

- si è incardinato, così, il procedimento iscritto al n. 20389/2017 R.G. dinanzi alla Dr.ssa M., con pendenza di due procedimenti caratterizzati da identità delle parti e dell'oggetto;

- nelle more, il giudizio di opposizione allo stato passivo è stato definito con decreto del Tribunale di Torino in data 21/06/18, non impugnato, che ha ammesso il credito del sig. A. allo stato passivo.

3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, attesa la sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della società A. 91 Società Cooperativa edilizia a R.L., deve dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice fallimentare funzionalmente competente, nonché l'improcedibilità delle domande proposte dal sig. A.R. nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione.

Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere conseguentemente revocato.

4. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente.

4.1. La parte attrice opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accoglimento della seguente domanda: " accertato e dichiarato il credito vantato dalla Cooperativa A. 91 nei confronti del sig. R.A., per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento, in favore della conchiudente, della somma di Euro 12.590,122 o veriore somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione da di del dovuto al saldo."

4.2. Si deve premettere che tale domanda risulta ammissibile e dev'essere esaminata nel presente giudizio.

Invero, come ben chiarito in giurisprudenza, mentre la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, viceversa, resta innanzi al Giudice adito la domanda riconvenzionale proseguita dalla curatela nei confronti della controparte, stante l'autonomia i tale azione di pagamento rispetto a quella intrapresa verso il fallito (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. IV, 12/01/2017, n. 72 in Redazione Giuffrè 2017).

In particolare, nell'ipotesi di domanda di accertamento negativo di debito e/o di condanna proposta dal debitore in bonis e proseguita, successivamente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, dal commissario liquidatore, nonché di contrapposta connessa domanda di condanna per il pagamento di un credito formulata dal convenuto asserito creditore, quest'ultima, in quanto assoggettata alle forme dell'accertamento del passivo sancite, dall'art. 209 Legge Fall., dev'essere dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre quella proseguita dal commissario liquidatore resta davanti al Tribunale che pronuncerà al riguardo nelle forme del rito ordinario (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I , 17/05/2013, n. 12062 in Giust. civ. Mass. 2013).

4.2. Ciò premesso, la suddetta domanda riconvenzionale risulta parzialmente fondata.

Invero, la parte attrice opponente lamenta che il sig. A. si sia reso moroso nei confronti della Cooperativa per la somma complessiva di Euro 12.590,122 (cfr. docc. 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della parte attrice opponente), di cui:

- Euro 1.037,50 a titolo di mensilità aprile e maggio 2012;
- Euro 888,55 per spese di gestione amministrativa afferenti l'anno 2012;
- Euro 1.244,23 per spese condominiali inerenti l'anno 2012;
- Euro 88,93 per spese di risoluzione del contratto di locazione;

- Euro 685,09 per spese gestione amministrativa del 2013;

- Euro 8.645,822 per ratei afferenti l'anno 2014.

Si deve osservare che, rispetto alle voci attinenti al contratto di locazione in essere tra le parti, la parte convenuta opposta non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1 comma, c.p.c., né il contratto di locazione in essere tra le parti né la propria permanenza presso l'unità abitativa di proprietà della Cooperativa (fatti salvi i rilievi di cui infra) né ha fornito prova dell'avvenuta estinzione del debito.

Quanto alle altre voci di credito della Cooperativa, trattasi di spese di gestione amministrativa inerenti l'anno 2012 e 2013 rispettivamente per Euro 888,55 ed Euro 685,09, nonché di ratei afferenti l'anno 2014 per Euro 8.645,822, non specificamente contestate nel quantum, dalla parte convenuta opposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1 comma, c.p.c.

La tesi della parte convenuta opposta secondo cui nulla sarebbe dovuto in conseguenza dell'avvenuto recesso del socio non risulta fondata, essendo stata respinta dal Tribunale di Torino, Sesta Sezione Civile, nel giudizio di opposizione allo stato passivo R.G. 20389/2017 promosso dal sig. A. e definito, nelle more, con decreto emesso in data 21 giugno 2018 (prodotto sia dalla parte attrice opponente sub doc. 21 sia dalla parte convenuta opposta).

Peraltro, quest'ultimo decreto del Tribunale di Torino ha altresì accertato che in data 04 maggio 2012 il sig. A. ha restituito le chiavi dell'alloggio alla Cooperativa, con accettazione delle stesse da parte della Cooperativa, con conseguente risoluzione consensuale del rapporto sinallagmatico ai sensi dell'art. 1372, 2 comma, c.c.

Quindi, anche alla luce di tale risoluzione consensuale, in favore della parte attrice opponente devono riconoscersi unicamente i seguenti importi, dovuti dal sig. A. per le spese maturate fino ad aprile 2102, da intendersi calcolati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base di ciò che può ricavarsi con "grave difficoltà" dai documenti prodotti dalla parte attrice opponente (cfr. docc. 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25):

Euro 518,75, pari alla metà della somma di Euro 1.037,50 richiesta a titolo di mensilità per aprile e maggio 2012 (potendo riconoscersi soltanto la mensilità del mese di aprile 2012);

Euro 296,00 arrotondati, pari ad un terzo della somma di Euro 888,55 per spese di gestione amministrativa afferenti l'anno 2012 (potendosi riconoscersi soltanto le spese per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012 e, quindi, per 4 mesi su 12);

Euro 415,00 arrotondati, pari ad un terzo della somma di Euro 1.244,23 per spese condominiali inerenti l'anno 2012 (potendosi riconoscersi soltanto le spese per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012 e, quindi, per 4 mesi su 12);

Euro 88,93 per spese di risoluzione del contratto di locazione al 31 gennaio 2013.

Non possono, infine, riconoscersi in favore della parte attrice opponente i rimanenti importi di Euro 685,09 per spese gestione amministrativa del 2013 e di Euro 8.645,822 per ratei afferenti l'anno 2014, in quanto successive alla risoluzione consensuale del rapporto.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 5212/2016 R.G. avente quali parti la società A. 91 Società Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, Dott. D.M.R. (parte attrice opponente) contro il sig. A.R. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) In accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via pregiudiziale, attesa la sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della società A. 91 Società Cooperativa edilizia a R.L., dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice fallimentare funzionalmente competente, nonché l'improcedibilità delle domande proposte dal sig. A.R. nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione e, per l'effetto

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 11806/2015, datato 2.12.2015, depositato in data 3.12.2015.

3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto opposto sig.ssssssss ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a pagare alla società A. 91 Società sssssssssssssss coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, la complessiva somma di Euro 1.318,68, oltre interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze fino al saldo, per le causali indicate in motivazione.

4) Dichiara tenuto e condanna il convenuto opposto sig. A.R., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla società A. 91 Società Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.658,00 (di cui Euro 6.394,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.Vs. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Torino, il 26 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2019.